



COMUNE DI BARI N. 2016/00035 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 21 APRILE 2016

O G G E T T O

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

L'ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO VENTUNO DEL MESE DI APRILE, ALLE ORE 17,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. MARIO D'AMELIO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	SI
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
11	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	SI
12	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
14	DI PAOLA Ing. Domenico	NO
15	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
16	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
17	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI
18	INTRONA Avv. Pierluigi	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LACARRA Avv. Marco	NO
20	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
21	LAFORGIA Dott. Renato	SI
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAUGERI Dott.ssa Maria	SI
26	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
27	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
28	MELINI Dott.ssa Irma	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	NO
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	NO
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
35	SISTO Sig. Livio	NO
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	SI

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: 2015/200/00091 i.e.

OGGETTO ESTESO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0113 ORE. 23.20 21-04-2016

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 029
VOTANTI : 025
VOTI FAVOREVOLI : 022
VOTI CONTRARI : 003
ASTENUTI : 004

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ALBENZIO PIETRO	013 DE ROBERTIS ILARIA	026 MARIANI ANTONIO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	027 MAUGERI MARIA
004 BRONZINI MARCO	019 GIANNUZZI FRANCESCO	028 MAURODINOIA ANNA
005 CAMPANELLI SALVATORE	020 INTRONA PIERLUIGI	031 NEVIERA GIUSEPPE
008 CASCELLA GIUSEPPE	022 LACOPPOLA VITO	032 PICARO MICHELE
009 CAVONE MICHELANGELO	023 LAFORGIA RENATO	034 RANIERI ROMEO
011 D'AMORE GIORGIO	024 MAIORANO MASSIMO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
012 DELLE FOGLIE SILVESTRO		

VOTANO NO

007 CARRIERI GIUSEPPE	010 COLELLA FRANCESCO	025 MANGANO SABINO
-----------------------	-----------------------	--------------------

ASTENUTI

006 CARADONNA MICHELE	030 MELINI IRMA	035 ROMITO FABIO SAVERIO
017 DI RELLA PASQUALE		

ASSENTI

001 DECARO ANTONIO	021 LACARRA MARCO	036 SCIACOVELLI NICOLA
016 DI PAOLA DOMENICO	029 MELCHIORRE FILIPPO	037 SISTO LIVIO
018 FINOCCHIO PASQUALE	033 PISICCHIO ALFONSINO	

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
(dr. Filicardo Marinelli)

IL SEGRETARIO
(Data 21/04/2016)



COMUNE DI BARI

Assessorato al Welfare

Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali

INDICE

TITOLO 1 - CRITERI GENERALI	
ART.1	OGGETTO
ART.2	RIFERIMENTI NORMATIVI
ART.3	DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART.4	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART.5	DESTINATARI
ART.6	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
TITOLO II - PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI	
ART. 7	UFFICIO DI PIANO E PORTA UNICA DI ACCESSO
ART. 8	RICHIESTA DI INTERVENTO
ART. 9	ATTIVAZIONE D'UFFICIO
ART. 10	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ART. 11	DECORRENZA E RIDETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 12	DURATA DELLE PRESTAZIONI
ART. 13	INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
ART. 14	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
ART. 15.	CONTROLLI
ART. 16	REVOCA DEI BENEFICI
TITOLO III - CRITERI DI ACCESSO	
ART. 17	CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
ART. 18	CONDIZIONE DI BISOGNO SOCIALE
ART. 19	ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
ART. 20	GESTIONE DELLE SITUAZIONI AD ALTO INDICE DI GRAVITA'
ART. 21	CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
ART. 22	DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
ART. 23	TARIFFE E COMPARTECIPAZIONE AI COSTI
ART. 24	DISCIPLINARI E PROCEDURE SPECIFICHE PER L'ACCESSO AI SERVIZI
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
ART.25	NORME TRANSITORIE, INTEGRAZIONI E RINVII

TITOLO I - CRITERI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni sociali, alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie e agli interventi e servizi sociali generalmente previsti dal vigente Piano di Zona del Comune di Bari, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.
2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Bari si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:
 - l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla Costituzione, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
 - l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
 - l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione e di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento dovranno essere applicate dal Comune di Bari e dai Municipi, nell'ambito delle competenze e delle funzioni ad esse attribuite.

ART.2 Riferimenti normativi

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia.
2. In particolare il quadro normativo di riferimento è il seguente:
 - Costituzione (art. 117) della nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
 - Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m. e i.;
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare gli artt. 2,6,18 lett. g e 25¹;
 - Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n.214;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l'art.128²;
 - DPCM 159 del 5.12.2013 s.m. e i.);
 - Legge Regionale n. 19/2006 e successive modificazioni
 - Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m. e i. tra cui, in particolare, il Regolamento Regionale n.11/2015
3. Il regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia e nel Piano di Zona comunale.

¹ Legge 8 novembre 2000, n. 328,

- Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";
- Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";
- Art. 18: "il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2";
- Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

² Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

ART.3 Definizione delle prestazioni

1. Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale erogati, anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario³, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura delle persone.
2. In particolare, per "prestazioni sociali agevolate"⁴, si intendono quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.
3. Per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria secondo la definizione di cui alla lett.f) dell'art.1 del DPCM 159 DEL 5.12.2013 si intendono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
4. Il Comune potrà contribuire in tutto o in parte al pagamento del costo delle prestazioni sociali o della quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, a cui è di norma tenuto il richiedente, solo qualora sia possibile assicurare la copertura finanziaria della relativa spesa.

ART.4 Ambito di applicazione

1. Il Comune di Bari, per la realizzazione del sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale, elencati nell'art 12 della L.R. n.19/2006, garantisce le prestazioni e i servizi essenziali, identificati nelle seguenti tipologie, tenendo conto delle risorse disponibili, e delle diverse esigenze del territorio:
 - o servizio sociale professionale;
 - o servizio di segretariato sociale;
 - o servizio di Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
 - o servizio di assistenza domiciliare rivolta a soggetti e nuclei familiari con fragilità sociale;
 - o servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
 - o assistenza presso strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
 - o assistenza presso centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
 - o servizi per l'infanzia e la famiglia
 - o servizi di contrasto alla povertà ed alla devianza.
2. Il Comune di Bari valorizzando la centralità delle famiglie, nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, promuove gli interventi a favore di:
 - o **MINORI** – persone fino al compimento del 18° anno di età per le quali sussistano condizioni di rischio di marginalità o abbandono, ovvero di insufficiente sostegno economico, educativo e relazionale;
 - o **DISABILI** – persone, che non hanno ancora compiuto i 65 anni di età, affette da certificate minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastico, lavorativo e di tempo libero;

³ Le prestazioni e i servizi a carattere sociosanitario oggetto del presente regolamento sono quelli previsti, in ossequio all'Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria del febbraio 2001, nel DPCM del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza" – Allegato 1C. In assenza tuttavia della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con la conseguente copertura delle spese per il fabbisogno standard, a differenza delle prestazioni sanitarie, le prestazioni sociali non corrispondono a diritti soggettivi immediatamente esigibili da parte dei cittadini e la loro erogazione è condizionata dalla possibilità, da parte degli enti locali, di assicurare la copertura finanziaria della relativa spesa.

⁴ art. 2 comma 4 R.R. 19/07

- **ADULTI** – persone comprese fra i 18 e i 64 anni che versino in condizioni di grave disagio sociale e relazionale o in situazione di sofferenza psichica;
- **ANZIANI** – persone oltre i 65 anni con diversa intensità e gravità di bisogno.⁵

ART.5 Destinatari

1. Possono usufruire delle prestazioni, interventi e servizi, di cui al presente regolamento e tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza:
 - i cittadini italiani residenti nel Comune di Bari;
 - gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Bari;
 - i cittadini italiani residenti nei Comuni della Regione Puglia, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento;
 - i cittadini italiani residenti nei Comuni fuori della Regione Puglia, in base ad accordi definiti tra le Regioni⁶;
 - gli stranieri, gli apolidi, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, dimoranti temporaneamente nel Comune di Bari, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili;
2. Si qualificano come "interventi indifferibili" gli interventi socio-assistenziali o socio sanitari di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità e sono garantiti a tutti i soggetti su elencati, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento e, per i cittadini stranieri, secondo gli accordi internazionali.
3. Per gli interventi e i servizi socio-assistenziali che non rivestono carattere di indifferibilità ovvero di urgenza, sarà cura dell'Ufficio di Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza del soggetto interessato, comunque in ambito nazionale, ai fini di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dalla Amministrazione competente di residenza.
4. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 328/00, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
5. Il Comune garantisce priorità nell'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al presente regolamento ai soggetti di cui all'art.2, comma 2, lett.a, b, c, d del RR4/2007, nel rispetto di quanto stabilito ai successivi artt.19 e segg.

ART.6 Valutazione della situazione economica

1. Per la valutazione della situazione economica del richiedente si applica l'ISEE secondo quanto previsto dagli art.2 e segg. del DPCM 159 del 5.12.2013;
2. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del citato DPCM, limitatamente alle seguenti:
 - a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
 - b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
 - c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.
3. Potrà tenersi conto dell'ISEE corrente ai sensi dell'art.9 del citato DPCM solo nei casi espressamente previsti ed in relazione a particolari tipologie di interventi e prestazioni.

TITOLO II - PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI

ART. 7 Ufficio di Piano e Porta Unica di Accesso

1. L'Ufficio di Piano cura gli adempimenti e le attività necessarie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

⁵ Le definizioni di cui al presente comma hanno naturalmente valore meramente esemplificativo.

⁶ Dovranno essere assicurati gli interventi indifferibili ed urgenti anche nei confronti dei senza fissa dimora per i quali risulti complesso l'accertamento della situazione anagrafica.

2. Il Comune di Bari garantisce l'accesso dei cittadini ai servizi sociali e socio sanitari attraverso l'organizzazione di una rete organizzata e integrata di punti di accesso.
3. Il sistema di accesso è costituito dal servizio di segretariato sociale istituito presso le ex circoscrizioni cittadine, presso gli sportelli della PUA nei Distretti Socio Sanitari e presso gli altri servizi territoriali sociali o socio sanitari.
4. L'accesso ai servizi socio sanitari è disciplinato dal "Regolamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per l'accesso al sistema dei servizi Socio Sanitari di natura a gestione integrata e partecipata" e dal "Protocollo Operativo per la gestione della Porta Unica di Accesso".

ART. 8 *Richiesta di intervento*

1. Il cittadino, i suoi familiari o, comunque, chi ne ha la rappresentanza legale ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento/servizio presso le sedi dei punti di Accesso di cui al precedente articolo, attraverso la compilazione dell'apposita modulistica.
2. Il Segretariato Sociale Professionale verifica la congruità della richiesta, effettua una prima valutazione del bisogno e invia al Servizio Sociale professionale (SSP) per la successiva valutazione e per l'elaborazione del progetto di assistenza individualizzato (PAI).
3. Dalla data di ricezione da parte del SSP della domanda di accesso ad uno specifico intervento o servizio prende avvio il relativo procedimento amministrativo per l'ammissione a quell'intervento o servizio.
4. Il procedimento amministrativo attivato con la richiesta di intervento del cittadino o d'ufficio si deve concludere con il provvedimento finale. Tale provvedimento potrà essere:
 - ↳ di ammissione all'intervento assistenziale, qualora sussistono le condizioni soggettive ma non quelle oggettive (es. copertura finanziaria, ...). In tal caso, il provvedimento di ammissione all'intervento non prevede alcun impegno di spesa ed il servizio non potrà essere erogato. Dove previsto, l'utente potrà essere inserito in una graduatoria di potenziali beneficiari;
 - ↳ di non ammissione all'intervento assistenziale richiesto qualora non sussistano i requisiti soggettivi;
 - ↳ di concessione in relazione alla possibilità di erogare contestualmente alla richiesta la prestazione sociale o sociale integrata da parte del sistema integrato dei servizi sociali.
5. Qualora, in seguito al provvedimento di ammissione, l'erogazione della prestazione debba essere posposta temporalmente per le motivazioni indicate nel provvedimento medesimo, si renderà necessario adottare un successivo provvedimento di concessione da parte dell'organo competente con il quale previa verifica della persistenza dei requisiti si proceda all'impegno di spesa .
6. L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata all'accettazione da parte del richiedente del PAI e degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dai competenti servizi sociali per rimuovere lo stato di bisogno.
7. Le agevolazioni sono concesse con provvedimento dirigenziale previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.

ART. 9 *Attivazione d'ufficio*

1. La concessione delle prestazioni può essere proposta d'Ufficio, su segnalazione del servizio sociale nell'ambito della propria attività di prevenzione, del Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale, ovvero di altre istituzioni o su disposizione dell'autorità giudiziaria.

ART. 10 *Modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello, con contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati relativi alla condizione socio-economica, tra cui l'ISEE,
2. Tale modulistica potrà essere ritirata presso gli uffici che costituiscono la Porta Unica di Accesso ubicati: nei Distretti Socio Sanitari, negli Uffici del Servizio di Segretariato Sociale presso le sedi

delle nelle ex circoscrizioni cittadine, presso le sedi dei Servizi Territoriali Sociali o Sociosanitari, presso l'URP o potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Bari.

3. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.
4. Alla consegna della domanda, l'Ufficio ricevente rilascerà apposita ricevuta.

ART. 11 *Decorrenza e rideterminazione delle prestazioni*

1. La prestazione decorre dall'adozione del relativo provvedimento di concessione, da parte dell'organo competente.
2. Essa può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio economiche o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.
3. Ogni variazione nell'erogazione del servizio è disposta dall'Ufficio Servizio Sociale che ha curato la presa in carico, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso, ed è comunicata all'interessato, previa predisposizione, da parte del Dirigente competente, dei consequenziali atti amministrativi connessi a tali modifiche.
4. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.
5. Il rinnovo della prestazione sociale agevolata è subordinata alla presentazione annuale di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo, salva diversa durata del servizio espressamente prevista dal provvedimento di concessione .
6. Le deleghe alla riscossione di contributi di natura economica devono essere rilasciate dal richiedente la prestazione o dal suo legale rappresentante nelle forme previste dall'art.21 del DPR 445/2000.
7. Gli interventi individuati dal servizio sociale professionale per ciascun utente sia in caso di erogazione delle prestazioni, sia in caso di semplice ammissione all'intervento assistenziale (con rinvio dell'erogazione della prestazione) , dovranno essere inseriti nella cartella sociale informatica dell'utente beneficiario, così come dovrà essere compilata la parte relativa alla gestione contabile. In presenza di un provvedimento di non ammissione dovrà essere comunque compilata la parte del SW relativa ai dati del procedimento amministrativo

ART.12 *Durata delle Prestazioni*

1. La durata e la tipologia delle prestazioni è legata alla natura dell'intervento in relazione alla valutazione sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi sociali e condiviso e dai soggetti interessati.
2. E' possibile eccezionalmente il cumulo di più prestazioni a favore di un unico soggetto solo ed esclusivamente se, valutata la complessiva condizione socio-economica, il coordinamento di tali prestazioni con le risorse della rete familiare e comunitaria evitano in concreto il ricorso all'istituzionalizzazione. È fatto divieto, in ogni caso, di cumulo di più interventi assistenziali continuativi, a carattere economico.
3. Nel caso in cui in un nucleo familiare siano presenti più componenti in situazioni di rischio sociale o fragilità psichica possono, previa valutazione del servizio sociale competente, essere attivati più interventi o servizi.
4. Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno autonomo, fatta avvertenza che in difetto potranno essere sospese, con provvedimento motivato, le provvidenze economiche e il servizio concesso.
5. Particolare attenzione nell'elaborazione del progetto d'intervento deve essere posta nel coinvolgimento delle persone socialmente significative che possono diventare parte attiva nel processo di intervento sociale.

ART.13 *Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante*

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.
2. Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Bari, Ripartizione Solidarietà Sociale e dei Municipi, di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge o dai regolamenti.
3. Il trattamento può essere effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione dei dati di cui all'art.4. D.lgs.196/2003.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento.
5. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica ed ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o regolamento.
6. I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dalla L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto riguarda l'accesso ai dati sensibili e giudiziari.
7. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato decreto ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
8. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari, il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della struttura competente all'emissione del provvedimento finale;

ART. 14 Istruttoria della domanda

1. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dall'attivazione d'ufficio, l'ufficio competente deve concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso di cui all'art. 8 comma 4 del presente regolamento, salva la necessità di richiedere integrazione documentale. In tal caso il termine potrà essere sospeso solo per una volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.
2. Nel caso non pervengano o non siano fondate le osservazioni degli interessati ai sensi del precedente articolo, il Responsabile dell'ufficio disporrà l'esclusione dal beneficio economico ovvero attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore.
3. Il richiedente potrà partecipare al procedimento con le modalità previste dalla citata L.241/1990.
4. La partecipazione al procedimento delle persone straniere potrà essere agevolata mediante l'eventuale supporto dei servizi previsti dallo sportello per l'integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati.
5. La domanda potrà essere accolta solo se completa delle informazioni e dei documenti necessari alla valutazione dello stato di bisogno.
6. E' facoltà dell'Ufficio acquisire ulteriori informazioni o documenti (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di semplificazione) qualora necessari ai fini della valutazione complessiva, prima di concludere il procedimento con provvedimento di non ammissione all'intervento assistenziale richiesto.
7. Nel caso non pervengano o non siano fondate le osservazioni degli interessati ai sensi del citato articolo, il Responsabile dell'ufficio disporrà l'esclusione dal beneficio economico ovvero attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore, con le modalità e nei termini di cui al citato articolo.

ART 15. Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune, si riserva, in ogni caso, di effettuare tutti i controlli previsti dalla Legge:

- avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.).
- verificando i dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
- attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

ART. 16 *Revoca dei benefici*

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero di quanto eventualmente già riscosso dal dichiarante, nonché alla segnalazione dell'eventuale reato alla Procura della Repubblica.
2. Tali benefici potranno essere altresì revocati in caso di:
 - a) Mancato pagamento della quota di compartecipazione, relativa ad almeno due mensilità;
 - b) Mancata attuazione degli adempimenti a carico dell'utente previsti nel PAI.

TITOLO III - CRITERI DI ACCESSO

ART. 17 *Condizioni oggettive e soggettive per l'accesso al servizio*

1. Le condizioni oggettive per l'ammissione al servizio sono:
 - a. un programma di intervento rispondente alle necessità prospettate;
 - b. la disponibilità di fondi per il finanziamento dell'intervento che si intende attuare.
2. Le condizioni soggettive per l'ammissione al servizio sono:
 - a. che si disponga di una istanza assistenziale in capo al destinatario dell'intervento;
 - b. che i singoli cittadini o i nuclei familiari, destinatari degli interventi, siano residenti nel Comune fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente e dal precedente articolo 5.
 - c. che il destinatario dell'intervento si trovi nelle condizioni previste dal successivo art. 18.

ART.18 *Condizioni di bisogno sociale*

1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. situazione economica familiare inferiore al minimo vitale;
 - b. incapacità totale o parziale di un soggetto solo, o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad indagine sociale e/o sanitaria.
 - c. esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a. e b., a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, disagio sociale anche momentaneo, accertati in esito ad indagine sociale e/o sanitaria; detenzione, dipendenza patologica, fragilità psichica, ecc..
 - d. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

ART. 19 *Accesso alle prestazioni sociali ed alle prestazioni sociali agevolate*

1. Per tutte le tipologie di prestazioni sociali e sociosanitarie, salvo quanto diversamente previsto dalla particolari normative di settore, tenuto al pagamento del costo della prestazione, ovvero della quota sociale di tale costo è sempre in primis il cittadino.
2. Il Comune non potrà in nessun caso contribuire nemmeno in parte al pagamento del costo delle prestazioni dovute dall'utente, qualora non vi sia la copertura finanziaria della spesa.
3. L'accesso alle prestazioni sociali potrà essere disposto, sulla base della valutazione della condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare e degli altri indicatori di svantaggio sociale.
4. Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procederà alla formazione di graduatorie ai sensi del successivo art.21
5. Sono, comunque, gratuiti i servizi:

- Per l'accesso (Segretariato sociale; PUA)
 - Di Pronto intervento sociale;
 - A bassa soglia, di contrasto alla grave emarginazione adulta.
6. Per i servizi a fruizione ed accesso aperto alla cittadinanza (p. es. centri aperti polivalenti per anziani e famiglie, biblioteche, ecc.) l'onere di compartecipazione è assolto mediante versamento di una quota di abbonamento periodico, con modalità stabilite dal relativo disciplinare.

ART. 20 Gestione delle situazioni ad alto indice di gravità sociale

1. I casi rientranti nelle fattispecie successivamente elencate in ragione della loro particolare gravità, purchè accertate e documentate, accedono in via prioritaria ai servizi ed interventi:
 - a. **Situazioni d'emergenza** si intendono i casi di persone gravemente non autosufficienti o affette da patologia in fase terminale, oppure dimesse da strutture sanitarie e che necessitano di assistenza continua e risultano prive di familiari in grado di provvedervi, ovvero in stato di grave disagio derivante da condizioni di abbandono, maltrattamento, violenza e/o abuso all'interno del nucleo familiare;
 - b. **Situazioni d'urgenza** si intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente già in carico, comporti la necessità di passaggio ad un servizio a maggior intensità assistenziale.
 - c. **Disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e ai sensi dell'art.403 Cod. civ..**
2. La valutazione della compartecipazione alla spesa e l'eventuale recupero dei crediti saranno effettuati una volta superata la situazione di emergenziale, qualora risulti impossibile effettuare una verifica preventiva.
3. In caso di assenza di risorse finanziarie, il Dirigente competente, a fronte della richiesta dettagliata e motivata di attivazione da parte del servizio sociale, autorizzerà la prestazione, proponendo adeguata variazione al Bilancio o al PEG, ovvero prelievamento dal fondo di riserva.

ART. 21 Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Qualora le risorse per un determinato servizio/intervento non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno e ciò sia compatibile con la tipologia di prestazione da erogare, sarà si procederà alla definizione di una graduatoria delle domande.
2. Ai fini della formazione delle graduatorie . a cura del servizio sociale, in relazione alle diverse aree di intervento si terrà conto dei criteri di cui alle seguenti tabelle:

AREA NON AUTOSUFFICIENZA

MACROFATTORI DA VALUTARE	PUNTEGGIO MAX	SOTTOPARAMETRI DI VALUTAZIONE		SOTTOPARAMENTRI DI VALUTAZIONE	
		AREA DISABILITÀ		AREA ANZIANI	
Contesto familiare	Max 30 p	Disabile solo (senza figure parentali di riferimento)	8 p.	Anziano solo (senza figure parentali di riferimento) non autosufficiente	8 p.
		Nucleo familiare con 1 o più figli disabili	3 p. per ogni minore disabile	Coppia di anziani di cui almeno uno non autosufficiente o anziana/o con familiari disabili non in grado di prestare assistenza	6 p.
		Nucleo familiare con minori e genitore/i disabile/i	4 p. per ogni adulto disabile	Anziano solo autosufficiente	2 p.
		Contesto familiare multiproblematico: <ul style="list-style-type: none"> • disoccupazione, • misure limitative libertà personale, • dipendenze da alcool, gioco, sostanze • maltrattamenti o violenza domestica 	Fino a 10 p. in relazione alla gravità e/o pluralità fattori di rischio	Contesto familiare multiproblematico: <ul style="list-style-type: none"> • disoccupazione, • misure limitative libertà personale, • dipendenze da alcool, gioco, sostanze • maltrattamenti o violenza domestica 	Fino a 10 p. in relazione alla gravità e/o pluralità fattori di rischio
Grado di non autosufficienza o invalidità	Max 18 p	I.C. da 67% a 99%		2p.	
		I.C. 100%		6p.	
		I.C. 100%+Acc.		10p.	
		L.104 art.3 co3		+ 3p.	
		Malattia rara certificate o che richiede cure fuori regione		+ 5p.	
Condizione abitativa inadeguata	Max 10 p	Abitazione inidonea: <ul style="list-style-type: none"> • barriere architettoniche interne ed esterne • bagni inidonei • vano ascensore inidoneo/ inesistente • zona isolata 		Fino a 10 p.	
		Abitazione parzialmente inidonea: <ul style="list-style-type: none"> • barriere interne o esterne • zona poco servita 		Fino a 5 p.	
		Coabitazione di più nuclei		Fino a 5 p.	
		Sfratto esecutivo o abitazione dichiarata inagibile		Fino a 10 p.	
Mancata fruizione da parte dell'utente di altri servizi sociali agevolati o erogazione di contributi nell'anno	Max 2 p.				

Virtuosità fiscale nel triennio	Max 4 p	<ul style="list-style-type: none"> • In fase di 1^ applicazione si farà riferimento al regolare pagamento della sola TARSU/TARI • 1,50 punti per ogni anno di regolarità contributiva • L'istante dovrà autocertificare importo pagato, soggetto passivo, eventuali cause di esenzione/riduzione tributo 	
Reddito Isee	Max 36p	MINORE € 3000	36p.
		MAGGIORE 20.000	0 p.
		TRA € 3.000 E 20.000	- $\frac{\text{ISEE più basso}^7}{\text{ISEE del richiedente}} \times 36$

⁷ In caso di ISEE pari a 0, andrà inserito nella formula come valore 1

AREA MINORI

MACROFATTORI DA VALUTARE	PUNTEGGIO MAX	SOTTOPARAMETRI DI VALUTAZIONE	
Contesto familiare	Max 40 p	Ogni figlio minore presente nel nucleo	1
		Ogni minore disabile presente nel nucleo	4
		Ogni figlio maggiorenne convivente disoccupato	1
		Ogni ulteriore convivente a carico (parenti fino al 4° come da Stato di famiglia)	1
		Grave malattia del genitore o genitore disabile	5
		Genitore deceduto	5
		Genitore sottoposto a misure limitative libertà personale	3
		Minore riconosciuto da un solo genitore	5
		Divorzio o separazione	4
		Presenza componenti del nucleo con problemi di dipendenza da sostanze, alcol, gioco	4
		Presenza di maltrattamenti o violenza domestica	6
Condizione abitativa inadeguata	Max 20 p	Sfratto esecutivo, abitazione dichiarata inagibile, occupazione abusiva di immobile	Fino a 10 p.
		Coabitazione di più nuclei	Fino a 5 p.
		Abitazione inidonea (in presenza disabili): • barriere architettoniche interne ed esterne • bagni inidonei • vano ascensore inidoneo/ inesistente • zona isolata	Fino a 10 p.
		Abitazione parzialmente inidonea (in presenza minori): • barriere interne o esterne • zona poco servita	Fino a 5 p.
Mancata fruizione da parte dell'utente di altri servizi sociali agevolati o erogazione di contributi nell'anno	Max 2 p.		
Virtuosità fiscale nel triennio	Max 4 p	<ul style="list-style-type: none"> • In fase di 1[^] applicazione si farà riferimento al regolare pagamento della sola TARSU/TARI • 1,50 punti per ogni anno di regolarità contributiva • L'istante dovrà autocertificare importo pagato, soggetto passivo, eventuali cause di esenzione/riduzione tributo 	
Reddito Isee	Max 34p	MINORE € 3000	34p.
		MAGGIORE 20.000	0 p.
		TRA € 3.000 E 20.000	- ISEE più basso⁸ x 34 ISEE del richiedente

⁸ In caso di ISEE pari a 0, andrà inserito nella formula come valore 1

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
3. Ai fini del calcolo del reddito ISEE, previsto nelle tabelle di cui al comma precedente, dovrà tenersi conto dell'ISEE determinato in relazione alla prestazione richiesta, ai sensi dei commi 2, e 4 dell'art. 2 del DPCM 159 del 5.12.2013 e con le modalità di cui agli artt.6 e 7 del medesimo decreto.
 4. In caso di parità di punteggio, accederà prioritariamente il richiedente che ha l'ISEE più basso;
 5. Le graduatorie degli aventi diritto sono da considerarsi graduatorie aperte ed i nuovi inserimenti avvengono con modalità "a pettine".

ART.22 Determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali

1. Fermo quanto previsto dall'art.19, commi 1 e 2, per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede tenendo conto:
 - a. della soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, che in deroga a quanto previsto dall'art.6, comma 7, del RR11/2015, viene individuata in un valore dell'ISEE uguale a euro 3.000,00.
 - b. della soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio che in deroga a quanto previsto dall'art.6, comma 7, del RR11/2015, viene individuata in un valore dell'ISEE uguale a euro 20.000,00.
 - c. Il valore dell'ISEE da considerare dovrà determinarsi ai sensi dell'art.2 e segg. del DPCM 159 del 5.12.2013. In particolare, per le prestazioni di cui al comma 4 del citato articolo è calcolato con le modalità di cui agli artt.6, 7 e 8 del medesimo decreto.
 - d. Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio⁹ strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp} = \frac{\text{Isee} \times \text{C}}{\text{SM}}^{10}$$

2. Per gli inserimenti presso le strutture residenziali, fermo in tutti i casi quanto previsto dall'art.6 comma 5 del RR 11/2015, limitatamente alle situazioni più gravi valutate dal servizio sociale, qualora a causa della insufficienza degli stanziamenti sui relativi capitoli di spesa, il Comune non possa farsi carico della quota di compartecipazione calcolata con le modalità di cui al precedente comma, l'ufficio competente verificherà la possibilità di supportare comunque l'utente nel pagamento della retta, eventualmente erogando un contributo mensile, da versare direttamente alla struttura individuata, commisurato alla differenza tra l'ammontare della retta medesima e la somma dei redditi personali mensili netti ad ogni titolo percepiti dall'utente - *destrate eventuali spese obbligatorie* - decurtati dell'importo minimo di centocinquanta euro mensili che rimarranno a disposizione dell'utente.
3. In casi straordinari, qualora il pagamento della quota di compartecipazione dovuta da un utente con familiari a carico, per un servizio da ritenersi urgente e indifferibile, comporti per questi ultimi il venir meno delle risorse minime per il proprio sostentamento, l'ufficio competente, previa valutazione del servizio sociale, potrà autorizzare una riduzione della suddetta quota.

⁹ Che di norma sarà versata direttamente alla struttura o all'erogatore del servizio.

¹⁰ dove:

- **Comp**: rappresenta la quota della prestazione che resta a carico del richiedente, in quanto il Comune provvederà al pagamento della restante parte in luogo dell'utente stesso;
- **I** rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- **C** rappresenta il costo della prestazione sociale agevolata;
- **SM** rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento per intero della prestazione sociale agevolata.

4. In ragione della specificità di taluni servizi e/o interventi, con appositi disciplinari approvati con delibera di Giunta comunale, potranno essere modificate le soglie di compartecipazione e stabiliti ulteriori criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione.

ART.23 Tariffe e compartecipazione ai costi

1. Le tariffe e le soglie di compartecipazione ai costi dei servizi e degli interventi a domanda individuale, nei margini di modificabilità lasciati dalla Regione, sono determinate periodicamente alla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio di Piano, in relazione al costo del Servizio/Intervento e alla disponibilità finanziaria.
2. In ogni caso, anche in caso di mancata determinazione delle tariffe, la partecipazione alla spesa da parte dell'utente sarà comunque immediatamente esigibile, secondo le modalità previste dal precedente art.22, e sarà commisurata all'effettivo costo orario o mensile che il Comune corrisponde per i servizi appaltati¹¹, ovvero alla quota parte della retta per quanto riguarda l'inserimento presso le strutture.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART.24 Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai servizi

1. Il presente regolamento è immediatamente applicabile, per tutte le prestazioni sociali, dalla sua entrata in vigore.
2. Fermo quanto previsto dal precedente comma 1., qualora risulti necessario regolare più specificamente le procedure di erogazione di alcuni servizi/interventi, potranno essere adottati, con delibera di Giunta, Disciplinari dei singoli servizi/interventi
3. I suddetti Disciplinari in ragione delle caratteristiche del servizio/intervento potranno specificare:
 - a. i destinatari del servizio/intervento;
 - b. le finalità e le attività di riferimento;
 - c. le modalità specifiche di accesso;
 - d. il funzionamento delle specifiche graduatorie;
 - e. la consistenza delle prestazioni;
 - f. la valenza di specifici parametri di accesso;

ART.25 Norme transitorie. Integrazioni e Rinvii

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore dopo la regolare pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disciplina, ivi incluse quelle del regolamento approvato con delibera di CC n.11/2014 e quelle del Regolamento per l'erogazione degli interventi di natura economica, così come modificato alla delibera di CC n.130 del 10.12.2007, esclusi gli articoli contenuti nel Capo IV e nel disciplinare approvato con delibera di GC n.514 del 10.6.2008, e s. m. e i., che resteranno in vigore fino all'approvazione dello specifico disciplinare per i servizi di contrasto alla povertà e gli articoli del Capo V nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Al fine di ammortizzare l'impatto sociale e finanziario derivante dall'applicazione dei nuovi criteri di cui al presente regolamento, esclusivamente per gli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore del presente regolamento, resteranno invariate le condizioni e quote di compartecipazione delle rette fissate, fino a nuova rivalutazione delle condizioni socio-economiche degli utenti e, comunque, per un periodo massimo di diciotto mesi.
4. Le eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina dell'ISEE, ovvero delle soglie minime e massime da parte della normativa regionale, saranno automaticamente recepite dal presente regolamento.

¹¹ Per esempio il servizio SAD è affidato al costo X, per Tot. Numero di ore. L'utente parteciperà, in relazione al numero di ore di cui usufruisce, versando la quota corrispondente, tenuto conto del costo orario del servizio (costo servizio/numero ore appaltate).